



# *E-privacy 2008*

## **FISCO E PRIVACY: LA DIFFUSIONE DEI DATI SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**



Avv. Ernesto Belisario

# La sfida di essere il primo relatore del sabato pomeriggio



# La (in)certezza del diritto 1

L'indomani il mio processo fu giudicato da una sezione, e io lo perdei esattamente per un voto. Il mio avvocato però mi disse che l'avrei vinto esattamente per un voto, in un'altra sezione.

“Ma è una cosa ridicola” gli dissi : “dunque ogni sezione ha una legge diversa?”. “Sì,” mi rispose: “ci sono venticinque commentari sulla giustizia consuetudinaria di Parigi; il che vuol dire che è stato provato che a Parigi ci sono venticinque giustizie diverse; e se ci fossero venticinque sezioni di tribunale ci sarebbero venticinque diverse giurisprudenze. D'altra parte,” continuò “ a quindici leghe da Parigi c'è una provincia detta Normandia dove voi sareste stato giudicato in modo del tutto differente da qui”

**Voltaire**, *Dizionario Filosofico, Leggi (delle)*

# La (in)certezza del diritto 2

Naturalmente ho capito ben presto che la legge, così come le ricette di cucina, non è un algoritmo: ossia una sequenza formale di istruzioni non ambigue e prive di arbitrio che, applicate a situazioni identiche, conducono inevitabilmente ai medesimi risultati.

La legge invece è molto più simile alla mayonnaise: richiede estro ed arte nel mescolare e trattare gli ingredienti, e non è detto che a parità di ingredienti e di trattamenti il risultato sarà sempre lo stesso.

**Corrado Giustozzi**

# SOMMARIO

- Il caso
- La difesa dell' Agenzia delle Entrate
- Il provvedimento del Garante Privacy
- Le norme coinvolte
- Conclusioni (la “mia” mayonnaise)
- ... e l'ulteriore diffusione?

# Il caso

*Provvedimento Direttore Agenzia Entrate  
5 marzo 2008*

- individuava le modalità e i termini di formazione degli elenchi dei contribuenti relativi all'anno di imposta 2005;
- disponeva una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

# Il caso

Publicazione elenco dei contribuenti on line

30 aprile 2008

ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA  
SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2005  
- PERSONE FISICHE (IMPORTI IN UNITA' DI EURO)  
COMUNE DI XXXXXXX

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CATEG. PREVAL. DI REDDITO	CODICE ATTIV.	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA	REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO	VOLUME D'AFFARI	TIPO MODELLO
----------------	--------------------	------------------------------------	------------------	-----------------------	------------------	---	--------------------	-----------------

# Il caso

Provvedimento Garante Privacy

30 aprile 2008

- all'esito di una preliminare verifica, ritiene che la pubblicazione degli elenchi di contribuenti relativi all'anno di imposta 2005 non risulti conforme alla normativa vigente;
- richiede chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, invitandola a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti.



# La “difesa” dell’Agenzia delle Entrate

*Nota Agenzia Entrate*

*5 maggio 2008*

*Sostiene la legittimità della pubblicazione in quanto:*

- *gli elenchi sono pubblici (Dpr n. 645/1958 -> Dpr 600/1973);*
- *la scelta sulle modalità per la formazione e la pubblicazione degli elenchi spetta al Direttore dell’Agenzia delle Entrate (in totale autonomia);*
- *è necessario adeguare i comportamenti dell’Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005).*

# La decisione

*Provvedimento Garante Privacy*

*6 maggio 2008*

*La diffusione in Internet a cura  
direttamente dell'Agenzia contrasta con  
la normativa in materia.*

# La decisione

*1) il provvedimento del Direttore dell'Agenzia poteva stabilire solo "i termini e le modalità" per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell'ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione -senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia- da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);*

# La decisione

2) il Codice dell'amministrazione digitale, invocato dall'Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

# La decisione

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l'attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell'Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l'anno 2005.

# La decisione

L'Agenzia non ha previsto "filtri" nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma;

# La decisione

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall'Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice).

# La decisione

- coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione -in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice).



# Art. 4 D. Lgs. n. 196/2003

- Con l'espressione "**dato personale**" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"(art. 4, lett. b, del Codice della Privacy – D. Lgs. 196/2003).
- Il **trattamento** di dati personali consiste in "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una Lanca di dati" (art. 4, lett. a, del Codice della Privacy – D. Lgs. 196/2003).

# Art. 4 D. Lgs. n. 196/2003

*Necessità di rendere adeguata ed idonea informativa*

# Art. 69 Dpr 600/1973

## Publicazione degli elenchi dei contribuenti

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

# Art. 69 Dpr 600/1973

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
  - a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
  - b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

# Art. 69 Dpr 600/1973

- Le modalità di pubblicazione dei redditi sono tassative (Tar Lombardia e ius superveniens).

# Art. 1 D. Lgs. n. 82/2005

## Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

m. *dato delle pubbliche amministrazioni*: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n. *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque.

# Art. 2 D. Lgs. n. 82/2005

## Finalità e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

# Art. 154 D. Lgs. n. 196/2003

## Compiti

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.



# Ulteriore circolazione dei dati


- Illecita solo l'ulteriore diffusione?

# Azioni risarcitorie

- Condizioni per l'ammissibilità;
- ... e le *class actions*?

# Per concludere ...

- Una soluzione per ottenere la trasparenza, nel rispetto della normativa esiste.
- Altrimenti è necessario riscrivere la norma.



2008 - Avv. Ernesto Belisario

# GRAZIE



***[www.ernestobelisario.eu](http://www.ernestobelisario.eu)***  
***[www.giuristitelematici.it](http://www.giuristitelematici.it)***  
***[edu@ernestobelisario.eu](mailto:edu@ernestobelisario.eu)***